

INTERVENTO DEL PROF. DI SANTO E DELL'AVV. LUPINACCI SU UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Legge 104 e permessi illeciti, si può investigare?

La cautela, la metodica rigorosa e la precisione nella relazione non devono mai essere tralasciate, il rischio maggiore è che sia considerato inattendibile tutto l'impegno investigativo.

L'Impresa Metropolitana

Proprietà:

Confartigianato Imprese
Associazione Provinciale
Bologna Metropolitana

Sede:

via Delle Lame, 102,
Bologna

Direttore responsabile:

Massimo Calvi

Redazione:

a cura di Rizomedia
www.rizomedia.com

I servizi

di pagina 4, 5, 6, 7
sono a cura di
Valerio Zanotti

Foto di:

Mauro Monti, Isolapress,
Alessandro Boriani

Immagine di copertina:

Alba sull'Europa
(Foto iStock)

Chiuso in redazione il
18 novembre 2020

Impaginazione

a cura di:
S.O.S. Graphics

Stampa:

S. O. S. Graphics
Via della Concia 9
Castel Guelfo (BO)

Aut. tribunale Bologna 7424
del 16/04/2004

Sped. Abb. Post. D.L.
353/2003
conv. L. 27/02/2004
n° 46 art. 1,
comma 2, DBC Bologna

Copyright:

Confartigianato Imprese
Associazione Provinciale
Bologna Metropolitana;
Rizomedia.
Tutti i diritti di riproduzione
e traduzione
degli articoli pubblicati
sono riservati.



Prof. Vittorio Umberto Di Santo, presidente di Eurodetective

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna ha annullato il licenziamento di una dipendente a seguito di un presunto utilizzo illecito dei permessi per l'assistenza ai familiari disabili (ex Legge 104/92). Il licenziamento avvenne a seguito di un'attività investigativa ritenuta non attendibile. Occorre dunque prestare molta attenzione al rispetto delle buone pratiche in sede investigativa, vediamo come.

La sentenza del Tribunale

Prendiamo in esame la recente sentenza del Tribunale di Bologna riferita all'impugnazione di un licenziamento, intimato dal datore di lavoro a una dipendente, per asserito utilizzo illecito dei permessi ex legge 104/92, cioè per l'assistenza a familiari disabili (nel caso di specie una cognata convivente della lavoratrice).

Da un controllo disposto dal datore di lavoro tramite un'agenzia investigativa sarebbe parso che in almeno tre giorni, durante i quali la lavoratrice rimase assente dal lavoro per fruire di tali permessi, ella rimase a casa, o al più accompagnò la figlia a scuola o svolto qualche altro incombente, e non avrebbe quindi mai prestato assistenza al familiare disabile.

Il licenziamento veniva impugnato e il giudice lo annullava, in prima ed in seconda istanza, ordinando la reintegrazione della dipendente nel luogo di lavoro. I motivi di tale decisione risiedono essenzialmente nel fatto che sono state considerate inattendibili le "conclusioni investigative".

Cosa ha reso inattendibile l'investigazione

Essendo emerso che lo stabile in cui viveva la dipendente licenziata aveva

un doppio ingresso, ne è conseguito che era impossibile vedere entrambi gli accessi da un unico punto di osservazione. A ciò, secondo il Giudice, si aggiunge la circostanza secondo la quale la sorveglianza era sempre stata eseguita da un unico investigatore per volta, con turni continuativi anche superiori alle 12 ore: ciò ha fatto ritenere da un lato che un'unica persona non potesse controllare entrambi gli accessi del palazzo e, dall'altro, che la lunga permanenza in automobile di una persona sola portasse ad un sicuro calo di attenzione.

L'accento è stato messo sul fatto che, anche secondo i manuali di addestramento e le raccolte di buone pratiche del settore investigativo, «è comunque facilmente comprensibile a logica e buon senso, che dopo alcune ore passate in solitudine, all'interno di un abitacolo di una macchina, l'attenzione scema ed il difetto di attenzione aumenta esponenzialmente ad ogni ora ulteriore, con elevata probabilità di semi-appisolamenti, momenti di assenza quasi totale di concentrazione, momenti di distrazione automatica, involontaria e subliminale, sovrapposizione involontaria di ciò che si è visto realmente e di ciò che si ritiene con aggiunta e correzione logica, di avere visto» (così è riportato nel testo della decisione).

È doveroso precisare che la teoria sopra esposta può apparire generica perché, in realtà, il livello di attenzione è frutto di una somma di fattori che possono così riassumersi: capacità personale di mantenere alta la concentrazione; addestramento e training; formazione sul campo; tirocinio pratico in affiancamento.

Dunque andrebbe valutata anche con attenzione la formazione che ha affrontato l'investigatore operante. La non attendibilità della risultanze investigative, dunque, faceva sì che il licenziamento fosse considerato nullo. La lettura della sentenza fa emergere una probabile carenza nella fase investigativa e una totale adesione del Tribunale alle risultanze della relazione peritale e alle valutazioni del Ctù. Dunque, il Giudice, probabilmente sulla base delle deduzioni difensive della lavoratrice e delle prove dalla stessa offerte, non ha ritenuto vi fossero sufficienti evidenze dell'utilizzo improprio dei permessi ex legge 104 da parte della dipendente.

Le verifiche tramite investigatori privati sono lecite

Vengono alla mente, nell'esaminare la motivazione, i segnali di diffidenza da parte della dottrina e della giurisprudenza, che, in anni ormai remoti, hanno caratterizzato la materia delle investigazioni private nel comportamento del lavoratore.

Ora la questione è superata, le verifiche tramite investigatori privati sono, a determinate condizioni, lecite (si pensi, ad esempio, all'evoluzione giurisprudenziale che ha portato alla possibilità di contestare anche lo stato di malattia, se da un'investigazione emerge un'attività del lavoratore incompatibile con tale stato), ma occorre sempre tenere presente che, contrariamente alle verifiche ispettive da parte degli organi di vigilanza, a cui è spesso riconosciuto particolare valore probatorio, si tratta di verifiche di parte e che, come tali, saranno sottoposte al vaglio attento del Giudice.

La cautela, la metodica rigorosa e la precisione nella relazione non devono, dunque, mai essere tralasciate, pena l'inattendibilità di tutto l'impegno investigativo.

L'attività investigativa va preceduta da un sopralluogo

Per concludere è bene che l'attività investigativa sia sempre preceduta da un sopralluogo che deve tradursi in una relazione per: evidenziare l'attenta osservazione dei luoghi; fissare le caratteristiche toponomastiche della zona con particolare attenzione alle uscite dell'abitazione, dell'azienda o dell'ufficio ed alla presenza di istituti di credito, solitamente sorvegliati, e di uffici delle Forze di Polizia; rilevare i punti deboli e adeguare il proprio comportamento; classificare i punti precedenti e adeguare, di conseguenza, la propria attività di osservazione sul campo.

In ultimo, ma non ultimo, l'attività di osservazione deve sempre essere svolta da un minimo di due operatori.